

Rilevanti aporie della Cassazione sui prerequisiti e i contenuti dell'affidamento esclusivo

di Marino Maglietta | 24 feb 2026

L'ordinanza 32339/2025, come altre precedenti, sorvola sui motivi di inidoneità del genitore da escludere, sostenendo l'insindacabile facoltà del giudice di stabilire l'affidamento esclusivo come meglio rispondente all'interesse del minore.

Premessa storica

Al termine del lungo e travagliato lavoro che condusse all'approvazione della legge 54 del 2006 vi fu un estremo tentativo degli avversari della riforma di svuotarne la carica innovatrice anche attraverso la formulazione dell'articolo che oggi è indicato come 337-*quater* c.c. La norma nasceva per disciplinare i casi in cui un genitore poteva essere escluso dall'affidamento dei figli. Come risulta dai lavori preparatori: *"Il giudice dispone l'esclusione di un genitore dall'affidamento nei casi previsti dagli articoli 564 e 569 del codice penale. Può altresì disporla per quanto previsto dagli articoli 330 e 333 c.c.*

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni previste dagli articoli 330 e 333 c.c.. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della collocazione abitativa dei figli. Così si legge nel testo base (pdl 66, XIV Legsl.) per l'art. 155 *quater* c.c.

Si cercò, invece, attraverso emendamenti, di trasformarlo in una norma che prevedesse la possibilità per il giudice di scegliere a sua discrezione quale istituto applicare ad un determinato nucleo familiare, con l'unica, formale, "limitazione" di aggiungere che quella scelta avveniva in nome del "superiore interesse del minore". Notoriamente indefinito e quindi utilizzabile *ad libitum*.

L'operazione sembrò riuscire, poiché gli emendamenti furono accolti, essendo il progetto condizionato dalla necessità di raccogliere un numero sufficiente di adesioni al progetto nel suo complesso. Tuttavia solo apparentemente, perché il tentativo di comporre due diverse – e opposte – ispirazioni dette inevitabilmente luogo a contraddizioni rilevabili ad un esame più attento, risolvibili solo nel senso originario. Ovvero, ne risultò una ambiguità, della quale tuttora si scontano episodicamente i negativi effetti; ma sanabile attraverso una lettura sistematica.

Le criticità logiche del testo di legge attuale

Rispettando il senso generale dell'articolo 337 - *quater* c.c. il titolo avrebbe dovuto essere "Esclusione di un genitore dall'affidamento", e non l'attuale "Affidamento ad un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso". Un titolo che sembra indirizzare verso la scelta tra due istituti, confermata in parte dal primo comma, perché fa riferimento all'interesse del minore da valutare, ovviamente, in modo soggettivo da parte del giudice. Anche se il riferimento ai genitori sottolinea che la valutazione riguarda le persone e non i regimi: *"Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora*

itenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore".

E comunque il secondo comma spazza via ogni residuo dubbio, improntato com'è sulle qualità e i comportamenti dei *soggetti* implicati, esposti *individualmente* a valutazione e censura. Nel momento in cui si mette in guardia il genitore che agisce per escludere l'altro dal rischio della diffamazione il confronto tra istituti esce dall'orizzonte e si parla solo di persone. Non solo prevedendo una penalizzazione da parte del giudice, ma sottolineando che il modello bigenitoriale conserva la sua positiva valenza che il giudice è tenuto a salvaguardare quanto più sia possibile.

Non basta. Al terzo comma si delinea la possibilità di una attenuazione da parte del giudice dei poteri del genitore affidatario, stabilendo che ha facoltà di disporre che l'esercizio della responsabilità genitoriale non sia rimessa esclusivamente a lui; così riproducendo quell'antica formula che veniva detta "*affidamento esclusivo con esercizio congiunto della potestà genitoriale*", un tempo molto meno rischiosa visto che la scelta avveniva cercando di individuare il più idoneo tra due soggetti entrambi tali e non verificando l'esistenza di motivi di pregiudizio per i figli, attribuibili ad uno dei due. Probabilmente, sul piano pratico, il legislatore del 2006 ha inteso concedere residui spazi di gestione al genitore carente in ambiti specifici nei quali possa rendersi utile al figlio. Si pensi a un docente universitario alcolista, il quale comunque ben può prendersi cura dell'istruzione.

D'altra parte, le criticità attuali discendono chiaramente da un intervento solo puntuale in sede di Commissione. Chi voleva dare maggiore spazio applicativo all'affidamento esclusivo avrebbe dovuto riscrivere pressoché tutta la legge 54, dedicata in ogni passaggio al diritto dei figli alla bigenitorialità, pariteticamente intesa. Non potendo concretamente realizzare un simile obiettivo, quella nutrita e combattiva fazione si è limitata a "disturbare" la linearità del testo di partenza inserendo qua e là modifiche sintonate, in contraddizione non solo con la *ratio legis*, ma con la stessa formulazione letterale del testo in quel medesimo intorno. Per maggiore chiarezza, si può pensare al quarto comma dell'art. 337 – ter c.c., dove per eliminare la previsione del mantenimento *diretto* dei figli si è riusciti a far approvare l'eliminazione dal testo dell'espressione "in forma diretta e per capitoli di spesa", salvo ritrovarvi subito dopo che l'assegno (mantenimento *indiretto*) può essere disposto solo in subordine, solo ove necessario per rispettare la proporzione tra oneri e risorse. Quindi una modifica con effetto nullo, a livello di *prescrizioni di legge*. Anche se, irrualmente, altra cosa è stata la giurisprudenza; anche di legittimità.

Vediamo, dunque, quali sono stati gli effetti di quella infelice formulazione, a partire dalla recente ordinanza, per poi ripercorrere l'evoluzione del pensiero sul tema.

L'approdo più recente della Cassazione

Nel caso specifico qui trattato (Cass. I civ. 32339/2025) l'affidamento esclusivo deciso dalla Corte di appello di Roma, che ruotava intorno al parametro della "conflittualità" è stato cassato, ma con una motivazione che in parte risente ancora, negativamente, delle criticità testuali sopra segnalate.

Appare opportuno evidenziare fin d'ora che la conflittualità - in quanto lesiva dell'interesse del minore - è stato il parametro intorno al quale si sono costruite le principali argomentazioni attraverso le quali la possibilità di discriminare le responsabilità genitoriali - ovvero di mantenere il vecchio schema a genitore prevalente - ha trovato

a più praticabile via di restaurazione. In sostanza, l'affidamento condiviso è stato spesso culturalmente e ideologicamente accostato all'affidamento congiunto (e purtroppo anche formalmente: i "lapsus" in questo senso durano tuttora e a tutti i livelli tra gli operatori del diritto di famiglia), mentre si cercava (e si cerca) di far sopravvivere il "genitore non affidatario" assimilandogli la non prevista figura del "genitore non collocatario". Stando così le cose, non stupisce la propensione a dare all'art. 337 - *quater* c.c. una interpretazione che allargasse le maglie dell'affidamento esclusivo, attualmente assai ristrette, come visto. E il parametro che meglio si prestava allo scopo è stato visto nella conflittualità tra i genitori, probabilmente rammentando che l'affidamento congiunto poteva essere disposto solo quando questa fosse particolarmente bassa.

Naturalmente per questa via, applicando il criterio alla lettera, di affidamenti condivisi ce ne sarebbero potuti disporre ben pochi. Si è allora inteso articolare l'impiego del parametro, precisando che non doveva trattarsi di una conflittualità "ordinaria", ma che fosse configurabile come "eccessiva" (navigando nel metagiuridico), ovvero permeasse a tal punto i rapporti intrafamiliari da arrecare significativo disturbo alla serenità dei figli.

È abbastanza chiaro quanto sia fumosa questa definizione, che rimette la valutazione a qualcosa di totalmente imponderabile e privo di oggettività (quando mai i figli non sono turbati dalla separazione dei loro genitori? E come si misura il grado di afflizione?). Per attenuare in qualche misura questa evidente criticità, agganciandola a qualcosa di più concreto, si è allora affermato che non dovesse essere tale da paralizzare la vita della famiglia separata: ovvero, in particolare, le decisioni che riguardano i figli. L'esigenza diventa quella di evitare il caos, l'ingovernabilità. Esattamente il tema sul quale interviene Cass. 32339/2025.

L'ordinanza trae spunto dalla richiesta - accolta - al giudice di secondo grado di stabilire un affidamento esclusivo da parte di un madre che in primo grado aveva chiesto, e ottenuto, un affidamento condiviso. Modifica richiesta in conseguenza di un suo trasferimento - unilaterale, in quanto negato dal padre e dal tribunale - in altra distante sede. La Cassazione censura la decisione della Corte, riportandone i passaggi essenziali: *la Corte territoriale afferma che occorre consentire "alla madre di compiere le scelte di vita della minore, anche le più rilevanti, al di fuori della conflittualità personale e della comunicabilità esistente con il padre della minore, altrimenti trovandosi la madre della minore a dover adire l'autorità giudiziaria per la risoluzione di ogni decisione riguardante la figlia..." con conseguenti ricadute, in attesa della conclusione del procedimento giudiziario, nella serenità e condizione psicologica della madre e nella gestione della minore (perché ogni volta si allungherebbero i tempi delle sue scelte di vita), oltre che nei costi aggiuntivi per sostenere il contenzioso, e con il serio rischio di incrementare ancora di più la conflittualità con il padre della minore, che invece necessita, per l'interesse superiore della minore, di trovare una composizione".*

In effetti, la Suprema Corte conduce una convincente analisi dei motivi per i quali una conflittualità anche elevatissima della quale non si considerino le cause e gli effetti non costituisce motivazione sufficiente per derogare dalla forma tipica di affidamento. Evidenzia anche, al contempo - come per poter dare senso logico ad una scelta che intendeva superare lo scoglio della paralisi decisionale - che in realtà l'affidamento esclusivo non costituisce strumento adeguato, tanto che si era dovuto stabilire un affidamento super-esclusivo ("*si è pervenuti all'esclusione del padre anche dalle decisioni di maggior interesse, individuando come ostativa al regime condiviso l'accesa conflittualità esistente fra i genitori.*")

Questo sostanziale "addebito" che non si confronta con il lungo conflitto giudiziario e con le sue cause, fondate su allegati riscontri documentali non esplorati dal giudice di merito, conduce ad escludere il padre da tutte le scelte anche quelle che costituiscono l'architettura dei modelli educativi e di orientamento della minore"). Scelta della quale giustamente censura "il capovolgimento logico che esprime la violazione del paradigma normativo di riferimento, in relazione all'affido esclusivo, posta a base della decisione nel caso di specie".

Tuttavia, nel momento in cui esplicita in cosa consista detta violazione giunge ad enunciare conclusioni – in sostanza principi di diritto – che non trovano riscontro nel dettato normativo: *"Con questa affermazione si compie una valutazione opposta a quella che il paradigma normativo richiede. Ciò che il giudice del merito deve accertare è se la bigenitorialità costituisce una scelta contraria all'interesse del minore. Questa valutazione sarebbe doverosa ove si dovesse decidere quale debba essere, nell'ambito della bigenitorialità, il genitore collocatario ma non quando la decisione adottata porti ad escludere radicalmente dall'esercizio della responsabilità genitoriale uno di essi."* In altre parole, resta nell'ambito di un fittizio affidamento condiviso, fondato sistematicamente sulla definizione e identificazione di un genitore collocatario e di un "diritto di visita" dell'altro. Mentre evita di mettere al centro dell'indagine del magistrato le qualità del genitore da escludere, ovvero di sottolineare che in assenza di sue caratteristiche che possano risultare di pregiudizio per i figli nessun genitore può essere escluso dall'affidamento, mentre per ovviare alle difficoltà decisionali si devono cercare altre soluzioni. All'affidamento a un solo genitore si può e deve giungere *solo* perché l'altro è inadatto. L'affidamento esclusivo, a differenza di come era costruito nella legislazione ante riforma del 2006, non costituisce modello preferibile previo confronto *a priori* con altra soluzione sulla base di un "interesse del minore" soggettivamente considerato, ma precisa e concreta sanzione a carico di una persona. L'assetto al quale si approda rappresenta l'esito della dolorosa constatazione della inadeguatezza di uno dei genitori, che potrebbe arrecare ai figli pregiudizio ancor più grave della rinuncia alla bigenitorialità.

La Suprema Corte, viceversa, ancora una volta ragiona sul regime e non sugli individui. Oltre tutto impropriamente distinguendo concettualmente le ragioni che conducono ad un affidamento esclusivo con quelle che determinano il super-esclusivo: che attengono solo alla gravità delle carenze personali, ma che sono della medesima qualità.

L'evoluzione (o involuzione?) della giurisprudenza

Peccato, perché era stato compiuto un apprezzabile sforzo per leggere il 337- *quater* c.c. nello spirito e nella lettera della norma. Esattamente ciò che era avvenuto pressoché all'inizio del percorso interpretativo: purtroppo rimasto senza seguito.

Si osserva, infatti, come nella immediatezza del varo della riforma del 2006 – forse proprio perché a piccola distanza dalle intense riflessioni della dottrina che accompagnarono il varo di una così rilevante novità – la Suprema Corte aveva perfettamente inquadrato e decifrato la questione. Si legge, in effetti, in Cass. 16593/2008: *"L'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi comunque escluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto."*

Occorre viceversa, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza ...).

Per cui l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.

Una analisi perfetta, che mette al centro dell'attenzione del giudice le qualità dei genitori - non le caratteristiche dei modelli - sviluppando una fedele e corretta comparazione tra criteri antichi e nuovi per indirizzare verso un provvedimento che penalizzi un genitore solo per carenze a lui imputabili. In tal modo prevenendo l'imbarazzo di individuare quale genitore allontanare allorché le responsabilità sono simmetriche.

Un approccio, tuttavia, dal quale la Suprema Corte si è ripetutamente allontanata. Ne fornisce un esempio, interessante sotto vari aspetti, Cass. 5108/2012. Partendo da un affidamento condiviso, il giudice di prime cure approda ad uno esclusivo sulla base delle risultanze di una CTU, ove si afferma che l'affidamento condiviso in quelle condizioni di grave dissenso *"stava comportando una serie di pressioni e tensioni eccessive e controproducenti sulla minore, in quanto i genitori non parlandosi tra loro decidevano autonomamente le attività della figlia, costretta a fare due turni a scuola, due diverse attività sportive e "persino due diete alimentari", tutto ciò vissuto molto male dalla minore, in quanto fonte di confusione e di alterazione della sua condizione psicologica"*. Concludeva, quindi, evidenziando *"la necessità e l'urgenza che le decisioni riguardanti la minore venissero prese da uno solo dei genitori, ossia la madre, perché pure con i riferiti suoi limiti, poteva svolgere meglio questa funzione"*, visto che, tra i vari motivi, la figlia *"aveva con lei un rapporto più disteso ..., si sentiva bene, serena ed accolta, ... si trovava bene anche con il compagno della stessa e ... non aveva nessun tipo di problema o difficoltà a trasferirsi"*. Sentenziava, quindi, che *"doveva condividersi quanto aveva statuito il Tribunale sia in ordine all'affidamento esclusivo della minore alla madre, sia in ordine all'esclusivo esercizio da parte della stessa della potestà genitoriale."*

Ne conseguiva il rigetto dell'istanza paterna e l'enunciazione del seguente principio di diritto *"In tema di separazione personale, la regola prioritaria dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ., è, ai sensi dell'art. 155 bis c.c., comma 1, derogabile solo ove la sua applicazione risulti contraria all'interesse del minore, interesse che costituisce esclusivo criterio di valutazione in rapporto alle diverse e specifiche connotazioni dei singoli casi dedotti in sede giudiziaria. La mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separativi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole; assume, invece, connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro superiore interesse."* Una presa di posizione che - al di là delle perplessità che suscitano le drastiche valutazioni, le drammatiche previsioni e le assertive conclusioni della consulente, forse spintasi oltre il proprio spazio di competenze, comunque fornisce un esempio di circostanze nelle quali il giudicante continua non condivisibilmente a ragionare sugli istituti, ma la soluzione del problema del genitore da escludere viene fornita anticipatamente, poiché in concreto tra i genitori

a distinzione viene fatta a monte. Ossia le posizioni e le responsabilità non sono realmente simmetriche. Oltre al fatto che ci si rende conto che l'affidamento esclusivo non risolve affatto il problema della paralisi decisionale, ma occorre salire di un ulteriore livello di gravità.

Altro caso interessante è quello trattato da Cass. 5604/20. Con decreto depositato nel 2016 il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda paterna di affidamento condiviso del figlio - che era stato affidato al Comune di Roma con decreto della Corte d'appello di Roma dell'11 ottobre 2013 - e confermava la sospensione della responsabilità genitoriale, disposta dal Tribunale per i minorenni di Roma con precedente decreto, sempre del 2016. Anche in questo caso la selezione tra i genitori è già nelle premesse, anche se solo sotto il profilo delle disposizioni formali, come dimostra lo sviluppo successivo. E comunque la vicenda non manca di contribuire alla decifrazione degli orientamenti in merito all'affidamento esclusivo. Anzitutto perché alla base del conflitto (come riferisce il padre, ma la Corte non lo contesta) era stato - ancora una volta - il trasferimento della madre, *con la conseguenza di creare, per il piccolo T. due ambiti affettivi, senza possibilità di un pieno esercizio della bigenitorialità. Con la conseguenza che tutte le scelte di vita del minore sarebbero state demandate alla sola madre, senza che il padre potesse influire, in concreto, sulle stesse,*". Quindi non problemi di capacità genitoriale per il solo padre (v. oltre), come dimostra anche l'affidamento al Comune. Ma allora perché, in concreto, attribuire alla madre facoltà da affidamento super-esclusivo? In secondo luogo, perché la replica della Suprema Corte è costruita proprio sul principio della compatibilità o meno dell'affidamento condiviso con le tensioni tra i genitori, delle quali si intende graduare la mesatezza: *"La mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traducano forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass., 06/03/2019, n. 6535; Cass., 29/03/2012, n. 5108)."*

L'ordinanza del 2020, inoltre, si segnala anche per interessanti risvolti che emergono a causa della peculiarità del caso, che investe un doppio profilo di inadeguatezza: *"... è emerso, quanto alla capacità genitoriale della coppia P.- Pa., un quadro assolutamente desolante, essendosi rivelati entrambi - per la loro palese immaturità - "incapaci di elaborare il lutto del fallimento del progetto di coppia per rapportarsi responsabilmente alla genitorialità" (p. 5), nonché di avere un minimo dialogo nell'interesse superiore del minore, ossia di concordare alcunché "senza il ricorso ad avvocati ed autorità giudiziaria"."*

Una situazione che conduce, in concreto, la Suprema Corte a legittimare la scelta dell'Appello di escludere entrambi dall'affidamento: *"La totale conflittualità esistente tra i genitori - posta in luce dalle relazioni dei Servizi sociali del Comune di Roma - il tentativo di ciascuno di essi di delegittimare la figura dell'altro, il rifiuto persistente di sottoporsi ad un percorso di mediazione, la sofferenza ingenerata nel minore, che non sa cosa fare e la cui aspirazione sarebbe che "la mamma ed il papà facessero pace", hanno motivatamente indotto la Corte a confermare l'affidamento ... del minore al Comune della capitale, con la nomina del Sindaco pro tempore quale tutore provvisorio del piccolo".*

E non diversamente - ed esponendosi alle medesime criticità - si procede ancora per analoga vicenda trattata da Cass. 34854/2025, che vede respingere un ricorso contro la

decisione della Corte di Appello di Roma di confermare quanto stabilito dal Tribunale romano. Dopo un iniziale affidamento condiviso, a seguito di CTU *"da cui emergeva una situazione critica in ragione delle gravi carenze genitoriali riscontrate, della conflittualità insanabile tra le parti e delle inevitabili ripercussioni sul benessere psicofisico dei figli, fortemente compromesso"*, viene pronunciata la decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale e nominato il sindaco della cittadina di residenza tutore dei figli, collocati presso il padre, come genitore più idoneo.

In definitiva, la soluzione dell'affidamento ai Servizi sembra risolvere in modo soddisfacente il problema della scelta tra genitori ugualmente colpevoli. Ma così non è. Poiché l'ente pubblico – salvo casi, fortunatamente limitati, di collocazione in Casa famiglia – non assume la gestione diretta di minorenni ma, come visto, tipicamente i figli vengono "collocati" presso uno dei genitori, lasciando irrisolta la questione di una scelta tra uguali. Le conclusioni dell'ordinanza del 2020 danno una idea di quanto tale opzione - ugualmente squilibrata - sia discutibile e foriera di criticità: *" Quanto al mutamento di residenza della madre - che non è affidataria, bensì mera collocataria del minore - tale circostanza non fa perdere alla stessa né il diritto all'affidamento, ove esistente, né la qualità di collocataria del minore, dovendo il giudice esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario (Cass., 14/09/2016, n. 18087; Cass. civ., Sez. I, Sent., (data id. 03/02/2015) 12/05/2015, n. 9633)."* Considerazioni che, in aggiunta, mettono in evidenza quanto scarso rilievo abbia, culturalmente, presso la Suprema Corte essere non collocatari e/o non affidatari.

Rimedi efficaci e inefficaci per la conflittualità "eccessiva"

Al di là di quanto possa apparire discutibile la convinzione ancora prevalente della Suprema Corte di poter risolvere giuridicamente il problema della ingovernabilità dei figli conseguente ad un profondo, insanabile e mutuo disaccordo attraverso l'affidamento ad uno solo di essi, la gravità di quelle situazioni evidenzia l'esigenza di individuare e suggerire concretamente una risposta efficace, ovvero un intervento che sia realmente funzionale.

Allo scopo occorre anzitutto, ricapitolando, effettuare una distinzione tra le scelte che riguardano la quotidianità e quelle di indirizzo, destinate ad incidere durevolmente sulla crescita dei figli. Si è già visto che per la seconda categoria per evitare le conseguenze del disaccordo occorre un affidamento super-esclusivo – che tuttavia si configura come del tutto inappropriato se destinato ad escludere un genitore non più colpevole dell'altro. Mentre per le prime occorre onestamente riconoscere che è altamente problematico, per non dire impossibile, invadere gli spazi di ordinaria amministrazione che ciascuno gestisce a propria discrezione pressoché inevitabilmente. Ad esempio, nel caso del sopracitato doppio regime alimentare (Cass. 5108/2012) nessuno potrà condizionare quel padre o quella madre nelle pietanze da servire alla figlia.

A ciò si può aggiungere che, nascendo il problema da una conflittualità troppo accesa, è quindi da contenere, appare fortemente illusorio pensare di poterla attenuare adottando un provvedimento certamente vissuto come ingiustamente discriminatorio e unitivo; per cui il risentimento non può che aumentare, innescando una spirale negativa.

Si può allora osservare che lo stesso codice in effetti fornirebbe la risposta: in caso di disaccordo ci si rivolge al giudice (terzo comma dell'articolo 337 ter c.c.). Soluzione, tuttavia, già concretamente considerata e sperimentata, ma che deve fare i conti con i tempi della giustizia (costi a parte). Come sopra rammentato, ad es., nel caso di Cass. 32339/2025. Pertanto, si può ragionevolmente pensare di portare la questione al giudice e rimettersi alla sua prudente valutazione solo per il disaccordo specifico, occasionale – come il tipo di scuola alla quale iscrivere il figlio, ovvero il tipo di sport da praticare.

Resta, tuttavia, valido il successivo suggerimento dello stesso codice: *“Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente”*. Una prescrizione interpretata anche come possibilità di attribuire competenze e poteri decisionali esclusivi in ambiti predeterminati. Il che potrebbe fornire la cercata risposta, praticabile ed equilibrata, per tutte le situazioni in cui la divergenza di opinioni ha carattere sistematico: si pensi a problemi di salute o a difficoltà nell'istruzione che richiedono un sostegno permanente. In tal caso l'attribuzione al singolo genitore di specifiche competenze permetterebbe di mantenere condiviso il regime di affidamento, tuttavia introducendo caso per caso facoltà gestionali esclusive.

Conclusioni

Al termine dell'analisi, emerge essenzialmente che l'illogicità più frequentemente riscontrata è stata quella di ricorrere all'affidamento esclusivo per ovviare alle criticità conseguenti a una conflittualità “eccessiva” tra i genitori, definita come quella di un livello tale da mettere a rischio equilibrio e salute dei figli. Una lettura che comporta la facoltà del giudice di scegliere tra affidamento esclusivo e condiviso senza curarsi delle peculiarità del genitore da escludere. Un intervento apparentemente sensato – al fine di risolvere le indecisioni legate all'attribuzione di uguali poteri a due soggetti non comunicanti - se non fosse che la conflittualità è di per sé qualità mutua, reciproca, che comporta responsabilità simmetriche dei genitori e quindi non legittima discriminazioni.

In pratica, la identità e intercambiabilità delle posizioni dei genitori si presenta molto raramente, ma per motivi a loro volta discutibili. Appare, infatti, necessario anzitutto distinguere la conflittualità dalla aggressività, che può provenire da uno solo dei genitori, anche se poi viene replicata dall'altro. E ciò si verifica sia realmente che apparentemente. Infatti, di frequente si parte da rilievi del consulente di ufficio, che non di rado confonde l'inevitabile e non contestabile disaccordo processuale – legittimo anche se accompagnato da esposti e ricorsi – inevitabilmente caratterizzato da proposte egocentriche, con una insanabile distanza e incapacità di dialogo. Confusione pesante, perché il primo è determinato dalle tensioni del periodo di attesa di regole, e quindi è risolvibile attraverso le decisioni del giudice; mentre la seconda è legata a profondi e non risolti rapporti personali; e quindi è difficilmente superabile. A ciò si aggiunge, tipicamente, che il quesito che il CTU riceve contiene la richiesta – impropria, vista la priorità e le modalità dell'affidamento condiviso - di indicare in ogni caso “il genitore più idoneo” ad essere il collocatario. Pertanto, quando al giudice arriva la segnalazione di una conflittualità “eccessiva” e pericolosa gli giunge anche implicitamente un “utile” suggerimento su chi debba essere il genitore da escludere. Per cui, in ultima analisi, si giunge a confezionare un provvedimento afflitto dal massimo della iniquità, ovvero ad introdurre senza effettive e sostanziali ragioni gravi differenze tra uguali.

In definitiva, i prevalenti orientamenti della giurisprudenza, anche di legittimità, sulla interpretazione e applicazione dell'art. 337- *quater* c.c., pur essendo oggetto di attente riflessioni e progressivi raffinamenti, restano ancora distanti da quelle che, basandosi sui lavori preparatori del testo, risultano rappresentare le intenzioni del legislatore, in una lettura coerente di tipo sia letterale che sistematico.